

IN BREVE n. 007-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONTRIBUTI IN REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

L'Inps con la circolare n.16/2020 precisa che i contributi versati nel Regno unito sino al 31 dicembre 2020 da cittadini Italiani, comunitari o appartenenti allo spazio economico SEE potranno continuare ad essere utilizzati sia per il diritto che per la misura delle pensioni nonché per le altre prestazioni previdenziali, mentre per i contributi versati dopo il 2021 rimane incerta la validità in mancanza di un quadro giuridico.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.16 del 4.02.2020 (documento 038)

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



Festival della canzone italiana, nella 70^a edizione

data di emissione 7 febbraio 2020



Campionato Mondiale di Biathlon 2020

data di emissione 12 febbraio 2020

CREDITI ECM TRIENNIO 2020-2022

Dal 1° gennaio è iniziato il triennio formativo 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti.

Nel 2020 i professionisti potranno di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti potendo decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso del 2020 ai trienni precedenti o utilizzarli per il 2020-2022.

Un punto dolente da non sottovalutare e affrontare: negli ospedali per mancanza di personale, troppo spesso le ore di formazione previste dal contratto in questi anni sono spesso diventate e tutt'ora diventano ore di assistenza.

MILLEPROROGHE - NO AI MEDICI AL LAVORO FINO A 70 ANNI ?!

I medici non potranno rimanere in corsia fino a 70 anni. È stata infatti giudicata inammissibile la norma che avrebbe permesso ai medici specialisti di rimanere al lavoro, su loro richiesta, oltre il limite del quarantesimo anno di servizio, purché non fosse al di sopra dei 70 anni d'età.

ENPAM - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2020 MEDICINA GENERALE e PEDIATRI

MEDICINA GENERALE (Assistenza primaria - Continuità assistenziale - Emergenza territoriale)			
Aliquota contributiva anno 220	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
22%	10,375%	11,625	da 1% a 5% max
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA			
Aliquota contributiva anno 220	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
21%	9,375%	11,625	da 1% a 5% max

Saliranno gradatamente sino ad arrivare al 26% nel 2024 per la Medicina Generale e nel 2024 per la Pediatria di libera scelta (vedi tabella A allegata al Regolamento del Fondo della Medicina Generale e relativa appendice).

INPS - REQUISITI 2020 ALLA PENSIONE

L'Inps colla circolare n.19 del 7 febbraio 2020 fornisce chiarimenti sui requisiti per la pensione in seguito al blocco sino a tutto il 2022 della così detta speranza di vita relativa al provvedimento del decreto interministeriale del 5 novembre 2019.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.19 del 7.02.2020 (documento 039)
Allegato 1 circ.19 (documento 040)**

2020 - PENSIONI: POSSIBILITÀ DI USCITA			
Tipo di pensione	Requisito contributivo	Età richiesta	Finestra
Vecchiaia	20 anni	67 anni	no
Vecchiaia - privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	5 anni	71 anni	no
Lavori gravosi e usuranti	30 anni	66 anni e 7 mesi	no
Vecchiaia con totalizzazione	20 anni	66 anni	18 mesi
Anticipata uomini	42 anni e 10 mesi	qualsiasi	3 mesi
Anticipata donna	41 anni e 10 mesi	qualsiasi	3 mesi
Anticipata con totalizzazione	41 anni	qualsiasi	21 mesi
Anticipata - privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	20 anni	64 anni	No
Anticipata quota 100	38 anni	62 anni	3 mesi
Anticipata precoci	41 anni	qualsiasi	3 mesi
Opzione donna	35 anni al 31 dicembre 2019	58 anni	12 mesi

da ItaliaOggi 8 febbraio2020 a cura di Leonardo Comegna

OPZIONE DONNA - IL VIA AL PRE-PENSIONAMENTO

Colla circolare n.18 del 7 febbraio 2020 l'Inps da ufficialmente il via ai pensionamenti «Opzione donna».

Requisiti:

lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Finestre:

il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

In particolare per le lavoratrici di scuola e Afam la pensione decorre rispettivamente dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Attenzione:

calcolo della pensione «tutta» con il sistema contributivo.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.18 del 7.02.2020 (documento 041)
Allegato 1 circ.18 (documento 042)**

da **ECONOMIA** inserto del **Corriere della Sera** (lunedì 10 febbraio 2020)

PENSIONI AVARE?

LA METÀ DI CHI LE INCASSA NON HA MAI VERSATO CONTRIBUTI

Per 8 dei 16 milioni di titolari di trattamenti Inps bisogna parlare di assistenza, perché a fronte di assegni inferiori a mille euro spesso non c'è mai stato un euro di accantonamento e non sono state pagate tasse

La rendita media «costruita» da chi lavora varia invece tra i 18 e i 25 mila euro

Lo devono sapere i giovani, per non perdere la fiducia nel futuro e nel nostro sistema. Che resta sano

OGNI COMMENTO E' SUPERFLUO !!!!

OFFRO LAVORO ESTERO da Doctor33 9 febbraio 2020

<http://www.doctor33.it/dettaglio-annuncio-doctor/articolo-19702.html?Annunciold=8537&xrtid=TVARVLLVRYVRRTLSRCTACL>

Cercasi Medici Specialisti Italiani per Paesi Scandinavi

Stiamo cercando di assumere giovani medici specialisti dall'Italia per lavorare negli ospedali pubblici nei paesi Scandinavi con contratto regolare come dirigente Medico. Se desideri vivere e lavorare con la tua famiglia (o da solo) in Svezia, Danimarca o Norvegia, inviaci il curriculum e ti contatteremo con proposte concrete.

Contatto: e.mara@lireco.se

PENSIONI - L'AUTORIZZAZIONE AI VOLONTARI PROTEGGE SEMPRE DALL'INNALZAMENTO DEI REQUISITI DI PENSIONAMENTO da

PensioniOggi

La Corte di Cassazione chiarisce che anche quella concessa in costanza di lavoro dipendente ha la medesima efficacia derogatoria rispetto all'applicazione dei più rigidi requisiti per il pensionamento.

Anche i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS in costanza di rapporto di lavoro dipendente (e ad integrazione dello stesso) ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 564/1996, hanno diritto alla salvaguardia pensionistica nei casi previsti dalla legge. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3325 del 30 gennaio 2020 nella quale i giudici hanno accertato il diritto di un lavoratore dipendente di accedere alla pensione di anzianità secondo la normativa antecedente sia la Riforma Fornero (DI 201/2011) sia la legge 243/2004 a partire dal 1° marzo 2012.

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/pensioni-l-autorizzazione-ai-volontari-protegge-sempre-dall-innalzamento-dei-requisiti-di-pensionamento-6534534535>

RICORSI TAGLI ALLE PENSIONI

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige ha accolto l'eccezione di incostituzionalità della norma e ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 4 udienza 15 gennaio 2020 depositata il 29 gennaio 2020).

In precedenza anche Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Toscana (ordinanza n.76 del 19 novembre 2019 depositata il 27.11.2019).

OK ALL'USO DEL CONTANTE DAL DENTISTA ACCREDITATO da Sole 24 ore - risposta 275 a cura di Angelo d'Ugo

D - Scrivo per conto di uno studio dentistico convenzionato e accreditato con il Ssn. Avendo pazienti anziani che non hanno il bancomat e che pagano pertanto in contanti, in base alla normativa vigente perdono la detrazione fiscale?

R - Il problema non sussiste. La legge di Bilancio 2020 ha previsto che, ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% degli oneri previsti dall'articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano anche le spese mediche, richiede che la spesa venga sostenuta con versamento bancario/postale ovvero tramite altri sistemi di pagamento ex articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ciò significa che, per poter beneficiare della detrazione sulle spese sostenute nel 2020, è obbligatorio utilizzare una delle modalità di pagamento sopra descritte. Questa regola generale non trova tuttavia applicazione per le detrazioni spettanti, con riguardo alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

STRUTTURE ACCREDITATE SSN: PAGAMENTO ANCHE IN CONTANTI da Sole 24 ore - risposta 273 a cura di Giuseppe Acciaro

D - Ai fini delle detrazioni del 19%, le prestazioni escluse dall'obbligo di pagamento tracciabile sono anche quelle richieste da privati in strutture private accreditate al SSN, e che rimangono interamente a suo carico?

R - La risposta è affermativa. Come previsto dal comma 680, articolo 1, della legge 160/2019, di Bilancio 2020, è possibile effettuare il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (anche qualora rimangano interamente a carico del contribuente).

MEDICI - ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 2020

Il Miur ha fissato le date per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale dei laureati in Medicina e Chirurgia:

- 1° sessione 16 luglio 2020
- 2° sessione 25 febbraio 2021.

Le domande dovranno essere presentate:

- per la prima sessione entro il 6 marzo 2020
- per la seconda sessione entro l'8 ottobre 2020.

ALLEGATI A PARTE - MIUR Ordinanza esami Stato Medici 2020 (documento 043)

MINISTERO SALUTE - COME LAVARSI LE MANI

-Prevenire le infezioni col corretto lavaggio delle mani-, l'opuscolo del Ministero della Salute per ridurre il rischio delle infezioni.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Opuscolo come lavarsi le mani
(documento 044)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONE PER L'INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se sì, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? Mi darebbe diritto al bonus mobili?

Risponde Paolo Calderone

L'installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell'art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. L'intervento consente di usufruire anche della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate nella sezione l'[Agenzia informa](#) del suo sito internet.

INPS - CESSIONI DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA da Dpl Mo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 470 del 7 febbraio 2020, con il quale, con l'obiettivo di un consistente miglioramento della qualità del servizio offerto ai soggetti contraenti, l'Istituto ha attuato un ampio processo di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di progressiva dematerializzazione, nell'ambito della procedura finalizzata a gestire i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione.

In tale contesto l'Istituto ha realizzato una nuova funzione, denominata "Domanda chiusura piano per estinzione anticipata", destinata alla chiusura del piano di ammortamento di una cessione nel caso in cui il debito venga estinto anticipatamente o dal pensionato o per suo conto da soggetto terzo, ivi incluso altro Istituto finanziario. In questa seconda fattispecie l'estinzione deve essere finalizzata esclusivamente alla cessazione del contratto di finanziamento e non al suo rinnovo.

Nel messaggio, in particolare, l'INPS fornisce le istruzioni relative alla nuova funzione, che consentirà agli Intermediari finanziari di richiedere la chiusura di un proprio piano di cessione del quinto della pensione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 470 del 7.02.2020 (documento 045)

CONGEDI OBBLIGATORI AI NEO PAPA' DEL PUBBLICO IMPIEGO **BLOCCATI DALLA FUNZIONE PUBBLICA** (mpe)

da L'ESPERTO risponde rubrica Azienda Scuola di Italia Oggi di martedì a cura 11 febbraio 2020 a cura di Antimo Di Geronimo:

Sono un docente di ruolo e, a breve; diventerò padre. Vorrei sapere se potrò usufruire del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge 92/2012.

Risposta:

L'articolo 4, comma 24, della legge n. 92 del 2012, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» prevede che il lavoratore padre debba astenersi per un giorno a seguito della nascita del figlio possa assentarsi altri due giorni per lo stesso motivo.

La legge 11 dicembre 2016, n. 2, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con l'art. 1, comma 354, il prolungamento fino a 7 giorni del congedo obbligatorio. Tuttavia, il dipartimento della funzione pubblica, con la nota 20 febbraio 2013 n. DPF/8629, ha interpretato tali disposizioni nel senso che la loro applicabilità «è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel decreto legislativo n. 151 del 2001 e nei contratti collettivi nazionali di comparto». Allo stato attuale non sono intervenute norme speciali volte ad estendere il beneficio anche ai lavoratori della scuola statale e la contrattazione collettiva ha omesso di recepire le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 24 della legge 92/2012. Pertanto, il diritto al congedo obbligatorio di paternità non vale per i lavoratori della scuola.

Perlomeno stando all'interpretazione adottata dalla funzione pubblica che, comunque, è vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni.

Quello che è strano come in tanti anni nessun sindacato del pubblico impiego abbia mai avanzato rivendicazioni e neppure richieste nei rinnovi contrattuali.

Solo Unpit e Federspev avevano inoltrato una richiesta che sembrava andare a buon fine nel precedente Governo colla Ministro Bongiorno, ma la caduta del Governo ha bloccato tutto.

Va tenuto presente che la Direttiva europea 1158/2019 (con obbligo di osservanza degli Stati aderenti entro il 2 agosto 1922) prevede un congedo obbligatorio ai neo papà di almeno 10 giorni e, inoltre, ai genitori il diritto a fluire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio.

Di fronte all'evento «nascita del figlio» discriminate le tutele della genitorialità penalizzando il papà del pubblico impiego! Perché?

AZIONE SANITARIA

Organo di Informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari Medici, Veterinari, Farmacisti - Feder.S.P.eV.

N° 1 - gennaio-febbraio 2020 • ANNO XXXVII

LEGGI in

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5e4125eea00fc.pdf

PREZZI AL CONSUMO - DICEMBRE 2019 Istat - Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel mese di dicembre 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua. In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell'anno precedente). La lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di dicembre è imputabile prevalentemente all'inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che passano da -3,0% a +1,6%). L'aumento congiunturale è dovuto alla crescita dei prezzi di più componenti merceologiche e in particolare dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%), dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4% per entrambi). Diminuiscono invece i prezzi dei Beni alimentari lavorati (-0,5%). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,6% su base annua (da +0,5%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto dell'1,0%, registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all'intero paniere. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua. La variazione media annua del 2019 è pari a +0,6%.

VEDI IN:  [Prezzi-al-consumo-def-Dic-2019.pdf](#)

CESSIONE FERIE da AranSegnalazioni n.2-2020 - AII_140_ Orientamenti Applicativi

E' possibile che anche i dirigenti possano cedere ferie e festività ad altri dirigenti ed al personale non dirigente? E' possibile cedere, oltre ai giorni di ferie dell'anno in corso, anche quelli che siano stati maturati in anni precedenti e non ancora fruiti?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, si deve escludere la prima possibilità, in quanto le ferie ed i riposi solidali non sono stati ancora oggetto di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale dell'Area II della dirigenza.

In ordine al secondo punto, giova ricordare che, come già evidenziato in altri orientamenti applicativi in materia, la situazione di ferie maturate in anni precedenti e non fruito entro i termini contrattuali massimi deve considerarsi una situazione patologica.

In tal senso, si richiamano anche le specifiche disposizioni dell'art.28, comma 10, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, che impongono un preciso obbligo in capo al datore di lavoro pubblico, stabilendo che: *“L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”*

Pertanto, proprio perché trattasi di una situazione patologica, ove essa si determini, come suggerito dall'Agenzia in altre occasioni, dovrebbe essere, utilmente e tempestivamente, adottato uno specifico, organico e completo piano di smaltimento delle ferie pregresse, idoneo anche a non determinare ricadute sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di attuale assegnazione del dipendente.

Nel caso di ulteriore inerzia del lavoratore nella fruizione delle ferie pregresse o, comunque, di mancata predisposizione o condivisione del piano di smaltimento ferie, la disciplina dell'art.2109 del codice civile consente all'ente, nella sua veste di datore di lavoro, anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.

Lo smaltimento delle ferie arretrate dovrebbe, comunque, procedere parallelamente alla fruizione di quelle dell'anno di riferimento in corso, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina contrattuale. Solo in tal modo, infatti, si può evitare il fenomeno di un nuovo accumulo patologico di ferie arretrate.

Sulla specifica problematica, poi, fermo restando quanto sopra detto, nella disciplina contrattuale non sembrano sussistere particolari impedimenti alla cessione di ferie maturante anche in anni precedenti a quello in corso.

Naturalmente, in conformità alla regolamentazione dell'istituto, anche in questa fattispecie, la cessione potrà riguardare solo le ferie che, anno per anno, potevano, considerarsi eccedenti le settimane dell'art.10 del D.Lgs.n.66/2003.

REGIME FORFETTARIO 2020 - ESCLUSI DIPENDENTI E PENSIONATI

L'Agenzia delle Entrate allineandosi alle indicazioni del MEF, con la risoluzione n. 7/E del 11 febbraio conferma l'applicazione immediata delle cause d'esclusione per dipendenti e pensionati con redditi superiori a 30.000 euro (in riferimento ai redditi del 2019) dal regime forfettario 2020.

Attenzione: tra i nuovi adempimenti nel passaggio al regime ordinario l'obbligo di fatturazione elettronica.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n7/E dell'11.02.2020 (documento 046)

Vedi in

<https://www.informazionefiscale.it/regime-forfettario-2020-dipendenti-pensionati-esclusione-limiti-agenzia-delle-entrate>

DETRAZIONI FISCALI

Le spese ammesse in detrazione vanno ripartite in 10 quote annue. Ormai, da qualche anno (e precisamente dal periodo d'imposta 2012) le detrazioni per interventi ammessi in detrazione debbono essere ripartite obbligatoriamente in 10 quote annue di pari importo.

In passato, precisamente dal 2003 al 2011, solo per i contribuenti con età non inferiore a 75 o 80 anni era stata prevista una diversa modalità di ripartizione della detrazione, che prevedeva di usufruire dell'agevolazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali invece che 10.

MIN.LAVORO - PENSIONE DI INABILITÀ PER MALATTIE

PROFESSIONALI A CAUSA DELL'AMIANTO da DplMo - fonte: Ministero del

Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2020, il Decreto 16 dicembre 2019, con i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto.

NB- le domande di accesso al beneficio possano essere presentate per ciascun anno, entro il 31 marzo. Pertanto nel 2020 la scadenza è il 31 marzo 2020. Si attende comunque una comunicazione dell'INPS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 dicembre 2019

Criteria e modalita' per la concessione della pensione di inabilita' in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. (20A00837)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 250, in materia di diritto al conseguimento della pensione di inabilita' per il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione all'amianto;

Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art.1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilita' ai lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-ter, inserito dall'art. 41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 117 in materia di benefici previdenziali in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scovibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», art. 1, comma 276, che istituisce un fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come modificato dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui al richiamato art. 1, comma 275, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina dell'inabilita' pensionabile»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 240, nella parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilita' di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di dette gestioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilita' ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall'attivita' alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che:

a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita' indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilita' di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3

Requisiti

1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:

a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;

b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

Art. 4

Domanda di accesso al beneficio

1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro il 31 dicembre 2019.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

3. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.

5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio e' differito tenendo conto prioritariamente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione della domanda.

Art. 5

Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio

L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato:

- a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilita' di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
- c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 6

Incompatibilita' e incumulabilita'

La pensione di inabilita' di cui al presente decreto:

- a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma;
- b) e' incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- c) e' incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.

3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 144

TIROCINIO FORMATIVO: TASSAZIONE O ESENZIONE? L'AGENZIA DELLE ENTRATE FISSA LE REGOLE da F Informazione Fiscale a cura di Anna Maria

D'Andrea

Tirocinio: l'indennità corrisposta è esente Irpef?

L'Agenzia delle Entrate fissa le regole con la risposta all'interpello n. 51 del 12 febbraio 2020.

È sottoposto a tassazione secondo le regole ordinarie l'importo erogato per tirocini formativi, di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro, anche se riconosciuti a soggetti con disabilità.

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/tirocinio-formativo-tassazione-esenzione-fiscale-agenzia-delle-entrate>

Tirocinio formativo, di orientamento ed inserimento al lavoro, tassazione ordinaria per l'indennità del tirocinante

Le somme corrisposte a titolo di indennità per tirocini formativi, di orientamento o inserimento al lavoro sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR e come chiarito dalla [circolare MEF n. 326/1997](#).

Si ricorda che, in ogni caso, l'obbligo di presentare la [dichiarazione dei redditi](#) ai fini della corretta tassazione dell'indennità percepita si applica esclusivamente nel caso di superamento del limite della **no tax area**, pari a 8.174 euro.

Non vi è quindi nessuna esenzione specifica.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello n.51/E dell'12.02.2020 (documento 047)

INPS - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI DOVUTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS colla circolare n. 25 del 13 febbraio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti per la valorizzazione dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici risulta prescritta e le indicazioni delle modalità operative per garantire la copertura dei periodi assicurativi applicando i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, in materia di costituzione di rendita vitalizia.

Legge 1338/1962 - Art. 13.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi ommessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. ((14))

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

----- AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del

rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione."

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.25 del 13.02.2020 (documento 048)